



ESTRATTO ORIGINALE

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

o

C.F. P. IVA 00470070541

ATTO N. 30
SEDUTA DEL 28-07-2015

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015

DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 17:00, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

Ing. MARCELLO BIOLI	P	MORETTI GIUSY	P
MORETTI CRISTIANA	P	BARTOLONI MARIO	P
MAGGI CLAUDIO	P	Avv. RICCARDO PETRONI	P
PETRUCCIOLI TATIANA	P	TERENZI VITTORIO	P
OTTOBRETTI ANDREA	P	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
PIMPINICCHIO ANDREA	P	BARBARITO JACOPO	P
VAGNOLI ALESSANDRO	A		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 12, compreso il Sindaco, assenti n. 1 consiglieri su n. 17 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. Ing. MARCELLO BIOLI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Carella.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO FINANZIARIO:
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to RUMORI FABIANA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to FABIANA RUMORI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 08.07.2015 di proposta di modifica dell'aliquota Imu per l'anno 2015;

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 23 in data odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06.05.2014 con la quale è stato designato il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Vista la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Considerato che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall'anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visto l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 e il D.,M. del 13 maggio che differisce al 30 luglio l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 viene proposto di rimodulare le aliquote come di seguito indicato;

N	Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2015
1	<p>Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p>	<p>Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
2	<p>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p>	<p>0,5%</p>
3	<p>Unità Immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) comprese le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</p>	<p>0,76%</p>
4	<p>Unità immobiliare e relative pertinenze ammesse, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p>	<p>Assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tali tipologie. (Art. 17 "Agevolazioni" Regolamento Comunale IUC)</p>
5	<p>Immobili classificati nelle Categorie catastali C/1 "Negozzi e Botteghe" e C/3 "Laboratori arti e mestieri".</p>	<p>0,9%</p>
6	<p>Immobili classificati nella categoria D (Esclusi quelli in D/10).</p>	<p>1,06%</p>
7	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p>Esenti (ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</p>
8	<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	<p>Esenti (Ai sensi comma 2 Art. 2 D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124)</p>
9	<p>Unità immobiliari e relative pertinenze, Concesse in locazione, per un periodo non inferiore ad un anno con regolare contratto registrato a norma di legge. Escluse quelle di cui ai precedenti Punti 5) e 6) e le aree fabbricabili.</p>	<p>0,9%</p>
10	<p>Tutti gli altri immobili non ricadenti nelle suddette tipologie ➤ <i>altri Fabbricati</i> ➤ <i>Aree fabbricabili</i></p>	<p>1,06%</p>
<p>Le agevolazioni di cui ai punti n. 1, 3, 4, 7 e 8 sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa</p>		

all'anno interessato.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (*Comma 707* della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014))

Ritenuto confermare, ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento IUC, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già determinate con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 18.07.2006, come rivalutati all'inizio di ogni anno in base agli indici ISTAT;

Tenuto conto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito IMU stimato, per l'anno 2015 di euro 603.866,02 al netto della decurtazione operata dall'agenzia delle entrate quale quota per alimentare il fondo di solidarietà pari al 38,23% per un valore di €. **253.982,05**;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che per conservare l'attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire l'equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l'anno 2015 modificare le aliquote e le detrazioni IMU base già fissate dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., come rideterminate dal *Comma 707* della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) così come sopra esposto specificando che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", il Comune, ai sensi del comma 380, art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, percepirà il solo gettito derivante dallo **0,30%** incrementativo dell'aliquota standard dello 0,76 % spettante allo Stato;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

Con l'esito della votazione come di seguito: con il voto contrario dei Consiglieri Petroni, Terenzi, Barbarito e Moscatini, ed il voto favorevole dei restanti, votazione espressa in forma palese;

DELIBERA

1) **Di dare atto** che le premesse sono parti integrate e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;

2) **Di determinare** le Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015 e le detrazioni IMU base già fissate dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., come rideterminate dal *Comma 707* della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come dal seguente prospetto:

N	Tipologia di immobile	Aliquote IMU 2015
1	<p align="center">Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p>	<p align="center">Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
2	<p>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p>	<p align="center">0,5%</p>
3	<p>Unità Immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) comprese le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</p>	<p align="center">0,76%</p>
4	<p>Unità immobiliare e relative pertinenze ammesse, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p>	<p>Assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tali tipologie. (Art. 17 "Agevolazioni" Regolamento Comunale IUC)</p>
5	<p>Immobili classificati nelle Categorie catastali C/1 "Negozii e Botteghe" e C/3 "Laboratori arti e mestieri".</p>	<p align="center">0,9%</p>
6	<p>immobili classificati nella categoria D (esclusi quelli in D10).</p>	<p align="center">1,06%</p>
7	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p align="center">Esenti (ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</p>
8	<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>	<p align="center">Esenti (Ai sensi comma 2 Art. 2 D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124)</p>
9	<p>Unità immobiliari e relative pertinenze, Concesse in locazione, per un periodo non inferiore ad un anno con regolare contratto registrato a norma di legge. Escluse quelle di cui ai precedenti Punti 5) e 6) e le aree fabbricabili.</p>	<p align="center">0,9%</p>
10	<p>Tutti gli altri immobili non ricadenti nelle suddette tipologie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>altri Fabbricati</i> ➤ <i>Aree fabbricabili</i> 	<p align="center">1,06%</p>

Le agevolazioni di cui ai punti n. 1, 3, 4, 7 e 8 sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno interessato.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (*Comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)*)

3 Di confermare, ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento IUC, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già determinate con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 18.07.2006, come rivalutati all'inizio di ogni anno in base agli indici ISTAT;

4) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) **Di inviare** la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre il Consiglio Comunale, con successiva ed ulteriore votazione separata, con il seguente esito: voto contrario dei Consiglieri Petroni, Terenzi, Barbarito e Moscatini, ed il voto favorevole dei restanti, votazione espressa in forma palese

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.”

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Ing. MARCELLO BIOLI

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

Dott. Antonio Carella

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06-08-2015 al 21-08-2015 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li 06-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
BISELLI AGOSTINO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi dal 06-08-2015 al 21-08-2015.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-07-2015:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Giano dell'Umbria, li 06-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
BISELLI AGOSTINO